



**IL TRIBUNALE DI COMO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

composto dai Magistrati:

Dr. Ambrogio CERON	- Presidente
Dr. Marco MANCINI	- Giudice Estensore
Dr.ssa Annamaria GIGLI	- Giudice

all'esito dell'udienza tenutasi in Camera di Consiglio in data 7 giugno 2021 ha pronunciato il seguente:

**DECRETO**

nel procedimento civile CP n. 5/2018 promosso da:

CASINÒ DI CAMPIONE S.P.A., con sede legale in Campione D'Italia (CO), Piazzale Milano, 2, in persona dell'amministratore unico, dott. ing. Marco Ambrosini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Luigi di Tolle, Ugo Domenico Calò, Alberto Angeloni, Jacques Chiovini, Raffaele Buono;

nel quale sono costituiti:

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Como;

IL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA, in persona del Sindaco Dott. Roberto Canesi rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Ghislanzoni;

**OSSERVA**

**1. Breve sintesi del procedimento**

Il 9 gennaio 2018 il PM di Como ha richiesto il fallimento della società CASINÒ DI CAMPIONE SPA (d'ora in poi Casinò) - società avente ad oggetto la "gestione dell'esercizio della Casa da Gioco di Campione D'Italia" - su esposto depositato da due consiglieri comunali in merito alla gestione del Casinò e ai rapporti tra quest'ultimo e il Comune<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> In particolare, a fronte di perdite del Casinò municipale S.p.A. nel 2013 per euro 23 milioni e nel 2014 per 29,4 milioni e di perdite in formazione per 32,6 milioni del Casinò di Campione spa, si segnalava il mancato versamento al Comune di Campione d'Italia del contributo fisso dovuto all'ente locale (pari a fr ch 41.300.000) secondo la convenzione inter partes (convenzione poi modificata con il passaggio dal contributo fisso ad un contributo variabile in relazione ai risultati del Casinò).

Nel corso dell'istruttoria prefallimentare (fascicolo RG n 3/2018), il Casinò ha depositato domanda di concordato preventivo cd in bianco innestando la presente procedura, con riserva di depositare una proposta definitiva ovvero un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F.. Il Tribunale ha concesso i termini ex art 161 L.F. sino al 25 luglio 2018.

In data 25 luglio 2018 il Casinò - non essendo riuscito a depositare nei termini previsti l'accordo di ristrutturazione, per la mancata adesione al piano del Commissario Straordinario di liquidazione del Comune di Campione d'Italia - ha presentato istanza per la concessione del termine integrativo ex art. 162 c.1 L.F. previa audizione.

Con decreto del Tribunale di Como del 27 luglio 2018 l'istanza è stata dichiarata inammissibile e, con separata sentenza, ,dichiarato il fallimento della società (sentenza n. 92/2018).

A fronte del gravame presentato dal Casinò, unitamente ai creditori principali (la Banca Popolare di Sondrio e il Comune di Campione d'Italia), avverso la citata sentenza, la Corte d'Appello di Milano (sentenza n. 1055 del 19 marzo 2019) ha dichiarato la nullità del decreto di inammissibilità del concordato e la nullità della sentenza di fallimento, rimettendo le parti avanti al Tribunale di Como, previa rinnovazione dell'atto nullo.

Divenuta definitiva la pronuncia della Corte d'Appello, per effetto della decisione di conferma della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibili i gravami, il PM di Como ha depositato istanza di riassunzione del giudizio. Con decreto del 10.12.2020, il Tribunale ha fissato udienza per la prosecuzione del giudizio al 18.12.2020, concedendo termine al Casinò per il deposito di memorie.

In data 17.12.2020 il Casinò ha eccepito la propria non assoggettabilità alla legge fallimentare, nel contempo depositando nuovo ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo c.d. in bianco ex art. 161 comma 6 L.F. con richiesta di concessione dei termini massimi per il deposito del piano e della proposta.

In pari data si è costituito il Comune di Campione d'Italia, depositando memoria di intervento con cui ha aderito alla richiesta di concessione dei termini per il deposito del piano e della proposta di concordato preventivo.

In esito all'udienza del 18.12.2020, il Tribunale ha concesso al Casinò termine ex art 162 L.F. per ricalibrare l'originaria domanda di concordato preventivo, nominando il prof. Alessandro DANOVI e l'avv. Gianluca MINNITI, quali pre Commissari Giudiziali e fissando l'udienza del 1.2.2021 per l'esame della proposta e del piano.

In data 16.2.2021, a fronte della richiesta del Casinò, il Collegio ha prorogato ai sensi dell'art 9 co. 4 D.L. n. 23/2020 i termini per il deposito del piano sino al 19.4.2021, fissando al successivo 3.5.2021 l'udienza per la discussione della proposta concordataria.

In data 19.4.2021 il Casinò ha depositato il piano e la proposta di concordato con continuità aziendale diretta ai sensi dell'art. 186 bis L.F. che, in sintesi, prevede il pagamento dei creditori chirografari in una quota tra il 60 e il 100% in un arco temporale della durata di cinque anni dalla data di riapertura al pubblico della casa da gioco o

dall'omologa del concordato se intervenuta successivamente, con pagamento integrale di oneri di procedura, spese in prededuzione e creditori privilegiati entro 30 mesi dall'omologa, mentre ai creditori postergati è promesso nell'arco del piano il pagamento fino al 100%, a determinate condizioni.

I pre Commissari Giudiziali individuavano, tuttavia, talune criticità sottese al piano concordatario relativamente, tra l'altro:

- al classamento dei crediti in astratto recanti profili di disomogeneità incompatibili con l'art 160 comma 1 lett c) e con l'art 182 ter L.F.;
- alla mancata allegazione della documentazione attestante il deposito delle proposte ex art. 182-ter l.f.;
- all'indeterminatezza dei termini di adempimento della Proposta;
- all'indeterminatezza della delibera inerente all'ipotizzata azione di responsabilità.

Il PM individuava altresì un'ulteriore criticità rappresentata principalmente dalla qualificazione come postergato anziché privilegiato del credito erariale vantato dal Comune di Campione D'Italia e dal Commissario Straordinario Dr Zanzi e dall'Organismo Straordinario di liquidazione dr.ssa Pagano nonché l'omessa previsione del pagamento degli interessi oltre l'anno ex art 186-bis co. 2 lett. c) L.F. ed infine l'incertezza sulla tenuta del patrimonio netto della società alla luce del disposto di cui all'art. 182-sexies L.F. oltre alla mancata approvazione dei bilanci.

Il Tribunale, udite le parti all'udienza del 17.5.2021, si riservava la decisione sull'ammissione del concordato preventivo, concedendo al Casinò termine sino al 3.6.2021 per il deposito delle integrazioni o rettifiche necessarie a soddisfare i rilievi dei pre Commissari Giudiziali e le richieste di chiarimento del PM in ordine alla proposta di concordato formulata.

In data 3.6.2021 il Casinò depositava la proposta e il piano come rettificati alla luce delle sollecitazioni del Tribunale.

I pre Commissari Giudiziali depositavano parere dando atto del sostanziale superamento degli aspetti di criticità rilevati in ordine:

- all'avvenuta allegazione della documentazione attestante la notificazione delle proposte ex art. 182-ter L.F.;
- alla determinazione dei termini di adempimento della Proposta (essendo indicato quale termine ultimo per la riapertura della Casa da Gioco la data del 31 dicembre 2021);
- alla omogeneità dei criteri di classamento (con aggiunta delle classi 1-bis e 2-bis alle classi 1, 2 e 3 già formate);
- alla delibera inerente all'ipotizzata azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2392 e 2393 c.c. nei confronti degli ex amministratori per i danni provocati a causa della loro condotta (essendosi il Casinò impegnato a non estendere il novero dei professionisti coinvolti con l'affidamento di un incarico di "forensic").

## **2.Sulle condizioni per l'ammissibilità del concordato preventivo.**

**2.A** Preliminarmente, deve ritenersi superata ogni questione relativa all'ammissibilità della domanda di concordato per effetto della regressione del procedimento determinatasi in esito alla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1055/2019 (ormai passata in cosa giudicata) che ha annullato la pronuncia di questo Tribunale (in diversa composizione), dichiarando la nullità del fallimento e del decreto d'inammissibilità della domanda di concordato. Tale questione, infatti, è già stata affrontata dal Tribunale nella motivazione del decreto in data 18.12.2020, alla quale si rinvia per brevità e per evitare inutili ripetizioni.

**2.B** Ancora in via preliminare, va esaminata la questione sollevata dal Casinò che, a dire della difesa, difetterebbe dei presupposti soggettivi di fallibilità (art. 1 L.F.). In sintesi, il Casinò sarebbe sottratto per legge alle ordinarie procedure concorsuali in ragione della natura pubblica dell'attività esercitata, della destinazione dell'attività svolta al soddisfacimento di un interesse pubblico preminente e della disciplina di diritto speciale dettata da primaria fonte legislativa, trattandosi di ente pubblico economico ovvero società di diritto singolare ex art. 1 D. Lgs. n. 175/2016, società interamente partecipata dal Comune di Campione d'Italia ai sensi dell'art 10-bis del D.L. n. 174/2012 e sottoposta a controllo e vigilanza ministeriali.

La tesi, peraltro già affrontata e decisa dalla Corte d'Appello di Milano n. 1055/2019, è completamente infondata per una pluralità di ragioni.

Si rileva, in primo luogo, la contraddittorietà dell'impostazione posto che, da un lato, il Casinò si ritiene esente dal fallimento ma, dall'altro, sarebbe sottoponibile alla procedura di concordato preventivo, che è anch'essa procedura concorsuale e presuppone proprio l'esercizio di una attività di impresa e lo stato di crisi della medesima.

In secondo luogo, anche a prescindere da tali considerazioni, che sarebbero già di per sé dirimenti, il Tribunale osserva come non si possano confondere le peculiari modalità di costituzione di una società ad esclusiva partecipazione pubblica, quale il Casinò, con i presupposti normativi per la dichiarazione di fallimento, i quali non sono certamente esclusi dalla semplice circostanza che la società sia stata costituita con provvedimento normativo di carattere legislativo o amministrativo e non mediante le forme negoziali comuni (atto costitutivo e statuto), come avviene nel settore del diritto privato.

Al riguardo, vale la pena di ripercorrere le origini della casa da gioco nel seguente excursus normativo onde comprendere la natura giuridica e l'assoggettabilità del Casinò alla legge fallimentare.

Con regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201 veniva delegata al Ministero dell'Interno l'autorizzazione al Comune di Campione d'Italia, anche in deroga alle leggi vigenti, per l'esercizio del gioco d'azzardo al fine di ottenere denaro aggiuntivo, senza onere per l'Erario del Regno.

Con D.M. del 30.7.1933, il Ministero dell'Interno autorizzava l'esercizio del gioco d'azzardo nel Casinò Municipale di Campione d'Italia (dopo un biennale esperimento

d'apertura nel 1917) onde consentire al Comune di conseguire il pareggio di bilancio e poter disporre delle risorse necessarie per realizzare le opere pubbliche e di interesse pubblico, garantendo alla cittadinanza l'erogazione dei servizi essenziali assicurati agli altri cittadini italiani. Nello stesso D.M. veniva statuito che l'esistenza della Casa da Gioco e la continuità della sua gestione costituiscono condizioni imprescindibili per l'esistenza del Comune di Campione d'Italia.

Nel 2001, per la gestione della Casa da Gioco di Campione d'Italia, veniva costituita, a norma dell'art. 31, comma 38, L. n. 448/1998, la società Casinò Municipale di Campione d'Italia S.p.A., con l'apporto partecipativo di Comune e Amministrazione Provinciale di Como, Amministrazione Provinciale di Lecco e di Varese, Camera di Commercio di Como e di Lecco, alla quale, con convenzione stipulata in data 9.12.2010, veniva affidata la gestione della Casa da Gioco.

L'art. 10-bis, co. 1 D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012 (recante Disposizioni in materia di gestione della casa da gioco di Campione d'Italia) prevedeva che *"Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, autorizza la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società partecipa esclusivamente il comune di Campione d'Italia... i rapporti tra la società di gestione ed il comune di Campione d'Italia sono disciplinati da apposita convenzione stipulata tra le parti..."*.

In esecuzione di tale disposizione legislativa, il D.M. 31.7.2014 costituiva il Casinò di Campione S.p.A., società interamente partecipata dal Comune di Campione d'Italia, finalizzata alla gestione della Casa da Gioco ed allo svolgimento di tutte le attività strumentali connesse alla gestione della Casa da Gioco nella quale veniva fusa la Casinò Municipale di Campione d'Italia S.p.A..

La società Casinò di Campione S.p.A sottoscriveva con atto pubblico del 29 dicembre 2014 con il Comune di Campione, una "Convenzione per la gestione della Casa da Gioco di Campione d'Italia" (si seguito, convenzione) con durata fino al 31.12.2050, indicante, tra l'altro l'entità del contributo annuo riconosciuto al Comune nonché l'usufrutto dell'immobile da adibire in via esclusiva a casa da gioco dal 1.1.2022 al 31.12.2041 e l'usufrutto, fino al 31.12.2041, dei tavoli da gioco, slot machines e degli impianti oltre al know-how specifico.

Ciò posto, si osserva che la costituzione ex lege del Casinò non deve suggestionare, poiché l'atto normativo fondante la società esaurisce la sua natura di diritto speciale nel momento genetico e nei rapporti con il socio unico, regolati dalla nota convenzione, ma non vale certamente a qualificare la società come ente pubblico economico sottratto al fallimento, dovendosi avere riguardo all'attività effettivamente esercitata dalla società medesima ed alla sua riconducibilità alla nozione di impresa commerciale.

Al riguardo, è sufficiente citare la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 17279/2018), secondo la quale *"tutte le società commerciali a totale o parziale partecipazione pubblica, quale che sia la composizione del loro capitale sociale, le*

*attività in concreto esercitate, ovvero le forme di controllo cui risultano effettivamente sottoposte, restano assoggettate al fallimento, essendo loro applicabile l'art. 2221 c.c. in forza del rinvio alle norme del codice civile, contenuto prima nell'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012 e poi nell'art. 1, comma 3, del d.lgs. 175 del 2016".*

La questione specifica risulta, poi, già esaminata e ritenuta infondata dalla stessa Corte d'Appello di Milano che, proprio con riguardo al Casinò di Campione d'Italia, ha significativamente escluso che *"i vincoli di destinazione imposti per legge su parte pur cospicua degli introiti valgano ad impedire in radice la configurabilità, quanto all'attività esercitata, di un lucro oggettivo - da intendersi quale rispetto del criterio di economicità ossia della tendenziale proporzionalità di costi e ricavi in quanto questi ultimi tendano a coprire i primi... né si può fondatamente accedere, secondo la Corte, alla qualificazione di Casinò di Campione S.p.A. quale ente pubblico economico, affermata dalle parti reclamanti essenzialmente in ragione del fatto che si tratta di società costituita per legge al fine di assicurare il sostegno finanziario al Comune, a sua volta tenuto, ex lege, ad affidare solo a Casinò di Campione S.p.A., la gestione della casa da gioco, perciò destinata ad operare in regime di monopolio"* (cfr. sul punto C. App. Milano, sent. n. 1055/2019).

Peraltro, una questione analoga, riferita al Casinò di Saint Vincent, è stata ritenuta infondata dal TAR Valle d'Aosta che ha escluso la natura di ente pubblico del Casinò, in quanto lo scopo di gestire una casa da gioco non può essere considerata una finalità di interesse pubblico. In particolare, si è affermato che *"l'esercizio del gioco d'azzardo, per il semplice fatto di svolgersi in una casa da gioco gestita da un soggetto pubblico non può ritenersi preordinato a soddisfare l'esigenza di realizzare un interesse della collettività: si verte infatti in tema di attività che, se anche eccezionalmente priva, in virtù dei provvedimenti derogatori di carattere singolare, della qualificazione di illecito penale, è però normalmente considerata dall'ordinamento quale attività contraria al buon costume e all'ordine pubblico e penalmente sanzionata"* (cfr. TAR Valle d'Aosta, sent. n. 140/2007).

Ancora, per il Casinò di Sanremo, la Corte di Cassazione ha affermato che *"la gestione, di per sé, non realizzava in modo immediato e diretto un interesse pubblico né concretava l'esercizio di una funzione pubblica o di un servizio pubblico a diretto beneficio della collettività"*, precisando che l'attività della casa da gioco, per quanto autorizzata dalla pubblica autorità, presenta aspetti organizzativi distinti dalla normale struttura pubblicistica dell'ente locale sia quando gestita direttamente sia tramite terzi (cfr. Cass civile sez. un. 06/06/1994 n. 5492; cfr. anche, per la casa da gioco gestita dal Comune di Venezia, Cass. Civ. sent. 28 ottobre 1976 n. 3925).

Nello stesso senso si sono espresse le Sezioni unite penali (sent. n. 45 del 10 gennaio 1986) secondo cui la casa da gioco gestita da un ente locale non può considerarsi ente pubblico, in quanto la gestione non costituisce attività rientrante tra le funzioni del Comune ma è attività di natura privatistica, e il denaro costituente la dotazione del tavolo, e più in generale quello proveniente dall'esercizio della casa da gioco, non può considerarsi appartenente alla P.A..

Se ciò non bastasse, anche in sede europea, la Corte di Giustizia UE ha avuto modo di qualificare i giochi di sorte o d'azzardo come attività economiche, intendendo come tali le attività finalizzate alla realizzazione di un guadagno, che dà luogo a una remunerazione specifica e che rientra nelle libertà economiche riconosciute dal Trattato (Sent. 11.9.2003 in causa C-6/01).

Alla luce delle considerazioni che precedono può affermarsi che il Casinò non si configura come ente pubblico economico o, come società di diritto "singolare", bensì come una società a totale partecipazione pubblica che svolge una attività di natura imprenditoriale e non costituisce né esercizio di funzione pubblica né di pubblico servizio a favore della collettività, ma piuttosto attività autorizzata dalla legge in deroga al generale divieto del gioco d'azzardo. Trattandosi di società avente ad oggetto l'esercizio di attività imprenditoriale, il Casinò è dunque assoggettabile al fallimento ed alle altre procedure concorsuali.

### **3. L'ammissione alla procedura di concordato preventivo**

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il sindacato del giudice sulla fattibilità del piano concordatario consiste in una duplice verifica (arg. ex Cass. Sez. Un. 1521/2013; Cass. n. 30537/2018; Cass n 7158/2020):

- da un lato, implica, sotto il profilo della fattibilità giuridica, la non incompatibilità del piano con norme inderogabili;

- dall'altro, sotto il profilo della fattibilità economica, la concreta realizzabilità nei fatti del piano medesimo, dovendosi in tal caso intendersi come verifica della sussistenza o meno di un'assoluta e manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato.

Oltre a tali aspetti, il Tribunale è chiamato a verificare se, rispetto ad altre alternative concretamente praticabili, il concordato preventivo in continuità sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. In particolare, il Tribunale deve valutare se l'alternativa costituita dal fallimento della società assicuri un soddisfacimento dei creditori in misura superiore – o comunque, a parità di soddisfo, migliore sotto l'aspetto temporale o sotto diversi profili qualitativi – rispetto a quello proposto in sede concordataria.

3.A Sotto il primo aspetto, il Collegio ritiene che il piano non configga con norme inderogabili e che comunque non sussistano violazioni di legge. In particolare, il PM sostiene che il credito vantato dal Comune abbia natura privilegiata e dunque la collocazione nell'ambito della categoria dei creditori postergati determinerebbe la violazione delle norme sui privilegi.

La tesi è infondata.

Dai documenti prodotti risulta che la fonte del credito del Comune di Campione d'Italia è contenuta nella nota "convenzione" per la gestione della casa da gioco stipulata tra il Comune stesso e il Casinò. Detta convenzione mantiene la sua natura privatistica, nonostante la soggettività pubblica di una delle parti, tanto è vero che l'art 9 della Convenzione, prevedendo un "contributo" (e non un tributo) che il Casinò deve versare

annualmente al Comune, socio unico della società, lascia propendere per la natura di finanziamento (e non di tributo) del socio in favore della società.

Del resto, vale la pena di precisare che, come è noto, un "tributo" è una obbligazione imposta coattivamente dallo Stato tramite provvedimento o legge ai sensi dell'art. 23 Cost. Ciò permette di distinguere il tributo dalle entrate di diritto privato che nascono da accordi contrattuali.

Nella specie, la prestazione imposta dalla convenzione privatistica in esame, a prescindere dalla natura di ente pubblico del soggetto creditore, non ha le caratteristiche di un tributo e nemmeno ha rilievo l'allegato 13/2 previsto dall'art. 15 del D. Lgs. n. 118/2011 che prevede, per i proventi dei Casinò, soltanto una mera riclassificazione delle entrate ai fini contabili, senza che possano rientrarvi i particolari contributi che il Casinò doveva versare al Comune in virtù della convenzione.

Infine, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare con riguardo al Casinò di Venezia che, qualora un comune, in relazione alla esigenza di ripianare passività di bilancio o realizzare opere pubbliche indilazionabili, venga autorizzato all'esercizio di casa da giuoco in forza di regolamenti ministeriali emanati in base a delega di legge i proventi netti derivanti da tale gestione diretta pur ricollegandosi ad una previsione di monopolio che è espressione di potestà pubblicistica, *"...non sono qualificabili come entrate fiscali, né come incassi di tipo pubblicistico, ma integrano redditi di natura privatistica, che vengono conseguiti mediante un'autonoma organizzazione con connotati imprenditoriali e rivolta al perseguimento di lucro, e che sono inoltre esenti da un vincolo legale di destinazione specifica a scopi pubblicistici, dato che le suddette esigenze di ripiano del bilancio e di realizzazione di opere pubbliche vengono in considerazione come presupposti dell'autorizzazione e non come condizioni obbligatorie di impiego della ricchezza conseguita"*. Inoltre, la SC ha aggiunto che *"i proventi monopolistici non hanno carattere tributario in quanto nessuna imposizione è fatta ai cittadini di avvalersi del servizio o di acquistare i beni prodotti in regime di monopolio"* (Cassazione civile sez. I, sentenze 15.10.1984 n. 5168 e n. 5170).

**3.A.1** Quanto all'ulteriore criticità relativa all'attuale posizione creditoria del Comune di Campione D'Italia che, per il suo ingente ammontare, riveste una notevole importanza nell'ottica della realizzabilità del piano, si osserva che tale credito è stato correttamente inquadrato ai sensi dell'art. 2467 c.c. - che prevede l'obbligo di postergazione dei finanziamenti dei soci alla società - applicabile anche alla società istante (una s.p.a.).

Al riguardo, la SC di Cassazione ha avuto modo di affermare che la ratio del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci, dettato dall'art. 2467 c.c., previsto per le s.r.l., si deve ritenere estensibile alle società per azioni, come desumibile anche dall'art. 2497-quinquies c.c., ove si tratti di finanziamenti effettuati in favore di una società da parte di chi vi eserciti un'attività di direzione e coordinamento (arg. ex Cass. Civ. n. 16291/2018).

Deve poi sottolinearsi che nella nozione di finanziamento soci a favore della società, rilevante ai fini dell'art. 2467 c.c., rientrano non soltanto i contratti di credito, ma anche,



in una interpretazione lata, i finanziamenti in qualsiasi forma e, quindi, ogni atto che comporti un'attribuzione patrimoniale (arg. ex Cass. Civ. n. 3017/2019).

Il Collego condivide l'interpretazione estensiva dell'art 2647 c.c. alle S.p.A., che si giustifica quando i soci finanziatori della S.p.A. siano in una posizione concreta simile a quelle dei soci finanziatori della S.r.l..

In particolare, l'identità di posizione può affermarsi, come sottolinea la S.C., tutte le volte che l'organizzazione della società finanziata consenta al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una s.r.l. ai sensi dell'art. 2476 cod. civ. e dunque informazioni idonee a far apprezzare l'esistenza (art. 2467, secondo comma, c.c.) dell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento della società rispetto al patrimonio netto ovvero la situazione finanziaria tale da rendere ragionevole il ricorso al conferimento, evidenze in ragione delle quali è posta, per i finanziamenti dei soci, la regola di postergazione.

Nella fattispecie - in disparte il fatto che il Comune di Campione D'Italia è socio unico della società fallita e ne nomina amministratori ed approva i bilanci - dalla convenzione inter partes (art. 14 comma 2) emerge che la società fallita doveva trasmettere al Comune, alla fine di ogni trimestre, un report sulla situazione economico finanziaria dell'azienda ed ogni altra utile informazione sull'andamento societario. Addirittura, l'art. 6 prevedeva per il Comune la facoltà di utilizzare i locali del Casinò necessari per svolgere le funzioni ad esso attribuite e in particolare per l'attività di controllo. Del resto, il Comune era verosimilmente a conoscenza dello stato di dissesto della società, come risulta dalla partecipazione del Comune sia all'accordo di ristrutturazione che al concordato preventivo.

In tale situazione, deve presumersi, in difetto di prova contraria, che la condizione del Comune fosse quella di un socio a conoscenza della situazione finanziaria appena detta, con conseguente applicabilità della postergazione ex art. 2647 c.c..

**3.A.2.** In relazione alle criticità connesse alla ricostituzione del patrimonio netto ex art. 182-sexies L.F., si osserva che, a norma di tale disposizione l'applicazione delle norme di cui agli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter cc non opera nel corso della procedura di concordato preventivo e solo fino all'omologazione.

Tuttavia, nel momento in cui cesserà l'effetto della previsione di cui all'art. 182-sexies L.F., il Tribunale auspica il superamento della possibile criticità sulla tenuta patrimoniale del Casinò dopo l'eventuale omologazione attraverso una ricapitalizzazione mediante immissione di nuova finanza da parte del Comune di Campione d'Italia ovvero mediante rinuncia e conversione in capitale del credito postergato vantato da parte dello stesso Comune (che ammonta, come accertato in sede fallimentare, a circa € 43 milioni), nel rispetto delle disposizioni che regolano la contabilità degli enti pubblici ovvero mediante altre soluzioni che assicurino un maggior sostegno del piano.

**3.A.3** In ordine alla mancata approvazione del bilancio d'esercizio, come indicato dal PM, si osserva che si tratta di aspetti che di per sé non paiono ostativi all'ammissione del piano

di concordato, anche se, per elementari ragioni di regolarità contabile, la sollecita approvazione è auspicata dal Tribunale.

**3.A.4** In ordine al pagamento degli interessi oltre l'anno ex art 186-bis co. 2 lett. c) L.F., il Casinò ha chiarito l'esistenza nel piano della previsione relativa all'indicazione analitica degli interessi da corrispondere ai creditori privilegiati (cfr. pag. 74 del piano attestato).

**3.B** Sotto il secondo aspetto, relativo alla concreta idoneità del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, il Collegio osserva, sulla scorta del parere formulato dai pre Commissari Giudiziali, che il piano concordatario prevede il pagamento dei creditori, senza apporto di nuova finanza, traendo principalmente le risorse dai flussi di cassa derivanti dall'attività basata sul gioco d'azzardo e fondandosi su entrate attese, calcolate in base a previsioni statistiche rispetto a quelle ante fallimento.

In particolare, la proposta e il piano depositati e come integrati prevedono che la generazione di flussi di cassa dall'esercizio della casa da gioco sarà destinata al:

- pagamento del 100% delle spese di procedura (Euro 966.020,00), di giustizia (Euro 1.612.000,00) e dei crediti prededucibili (Euro 1.173.230,87) entro i primi 12 mesi e così per un totale di Euro 3.751.250,87, oltre a spese future per la gestione conservativa alla riapertura (stimate per Euro 205.000 sino ad agosto 2021) e per il riavvio dell'attività (Euro 1.960.000), oltre che di ulteriori oneri potenziali per cui risultano accantonati specifici fondi rischi;
- pagamento del 100% dei creditori privilegiati, per capitale e interessi (Euro 40.314.000), entro 30 mesi dalla data di omologa suddivisi in 4 classi: CLASSE 1 (Euro 7.266.155 vantati dagli ex lavoratori dipendenti che non hanno firmato alcun accordo); CLASSE 1-BIS (Euro 6.588.898 vantati dagli ex lavoratori dipendenti che hanno firmato gli accordi); CLASSE 2 (Euro 763.126 vantati da creditori privilegiati non ex dipendenti, cioè fornitori e Comune di Campione); CLASSE 2-BIS (Euro 12.338.994 vantati da Agenzia entrate ed enti previdenziali oggetto di transazione ex art 182-ter L.F.);
- pagamento al 60 % dei creditori chirografari (Euro 50.369.369) dal 31° mese dalla data di omologa entro il 5° anno, indicati nella CLASSE 3 (ivi compresi l'Agenzia delle Entrate e enti previdenziali oggetto di transazione ex art 182 ter L.F.), con facoltà di pagamento fino al 100% a titolo di *earn out*, che sarà corrisposto al 31 dicembre di ogni anno a partire dal terzo anno dall'omologa e fino al decimo anno dall'omologa, mediante l'utilizzo delle giacenze di cassa eventualmente disponibili oltre la soglia di Euro 5.000.000;
- facoltà di pagamento per crediti postergati (euro 39.158.449) fino al 100% a titolo di *earn out*, che sarà corrisposto al 31 dicembre di ogni anno a partire dal terzo anno dall'omologa e fino al decimo anno dall'omologa, mediante l'utilizzo delle giacenze di cassa eventualmente disponibili oltre la soglia di Euro 5.000.000, *previo soddisfacimento integrale del ceto chirografario*, a partire dal 3° anno e sino al 10° anno dalla omologa.

I pilastri principali fondanti il piano industriale riguardano, anche in un'ottica di discontinuità con quanto rilevato nel periodo antecedente il fallimento:

(1) un progressivo incremento dei ricavi, dai € 41 milioni dei primi 12 mesi di riapertura agli € 80 milioni dell'ultimo esercizio di Piano, rispetto al dato del 2017 di oltre € 91 milioni (dato che tuttavia, a differenza di quello di Piano, includeva anche i ricavi dei servizi di ristorazione);

(2) una sensibile riduzione dei costi del personale rispetto al dato del 2017, sia in termini assoluti (- € 40 milioni nel primo anno), sia in termini relativi rispetto al fatturato (con un'incidenza del 25,4% il primo anno rispetto al 66,8% del 2017) per effetto della riduzione dell'organico e delle retribuzioni medie con riassunzione di parte dei lavoratori e una transazione per il pregresso debito. In particolare, l'organico iniziale sarà di 174 addetti rispetto ai 492 dipendenti, con incremento di 100 dipendenti in 5 anni. Il costo medio del lavoro si riduce a € 68.000 annui con un costo complessivo di euro 11 milioni contro i 50 milioni del 2017 per arrivare a € 17 milioni al quinto anno;

(3) una importante riduzione del contributo dovuto al Comune di Campione d'Italia sulla base della Convenzione, che è previsto in progressivo aumento da € 0,5 milioni a € 2,5 milioni nell'arco di Piano, ma per importi ben inferiori ai € 9,9 milioni registrati nel 2017. Il Comune di Campione ha deliberato il 14.4.2021 l'accettazione degli importi iscrivibili dal Piano di concordato per il contributo annuo, pari a complessivi € 7,5 milioni così suddivisi nel quinquennio di Piano: Anno 1 (€ 500 mila); Anno 2 (€ 1 mln); Anno 3 (€ 1,5 mln); Anno 4 (€ 2 mln); Anno 5 (€ 2,5 mln). In particolare, si è ridotto notevolmente l'impegno verso il Comune che in forza della Convenzione ha maturato crediti notevoli nel 2013 e nel 2014 (pari a € 34 mln ad anno), nel 2015 (€ 24 mln), nel 2016 (€ 3 mln); nel 2017 (€ 10 mln) per un totale dal 2013 al 2017 di complessivi € 105 milioni, molto superiori a quelli rideterminati in base ai nuovi accordi.

È bene precisare come i dati elaborati, con particolare riferimento ai citati costi - che hanno contribuito per stessa ammissione della Società a determinarne lo stato di insolvenza attesa l'eccessività dei contributi da versare al Comune e il numero sproporzionato di addetti - risultino supportati sia dagli accordi raggiunti sia con il Comune sia con larga parte del personale dipendente licenziato a seguito del fallimento. A quest'ultimo riguardo, va precisato che gli accordi sottoscritti in sede conciliativa con i dipendenti che hanno manifestato la propria disponibilità ad essere riassunti, prevedono espressamente l'indicazione delle condizioni economiche dell'eventuale riassunzione. Il Tribunale, preso atto dell'incontro avvenuto di recente tra l'amministratore unico del Casinò e le sigle sindacali, auspica che si concludano prestissimo le trattative per la definizione del contratto aziendale nei termini - anche e soprattutto economici - indicati nel Piano in tempi utili affinché i commissari giudiziali possano relazionare i creditori prima dell'espressione del voto.

A fronte del passivo concordatario, la società si prefigge di offrire ai creditori l'importo di Euro 106.651.000 derivante dai ricavi attesi nel periodo di 5 anni.

In proposito il cash flow – derivante dal riavvio dell'attività aziendale previsto entro il 31.12.2021 – è stimato statisticamente, tenendo anche conto dell'analisi del mercato del gioco d'azzardo in Italia e dei competitor siti in Svizzera, in base alla quota delle giocate che rimane al banco (4%), alla media delle perdite per ciascun giocatore (133 euro a persona rispetto ai 130/136 registrati nel 2016 – 2017 rispettivamente) e agli ingressi attesi (ridotti del 46% rispetto a quelli registrati nel 2017 e cioè 672.000 ingressi il primo anno).

In virtù di tale analisi, sono attesi nell'anno 1 ricavi da gioco per € 13,9 mil. (contro i € 91 mil. del 2017 e i 45 mil del 2018, anno della chiusura per l'avvenuto fallimento), nell'Anno 2 € 19,9 mil; nell'anno 3 € 20,7 mil; nell'anno 4 € 25,2 mil; nell'anno 5 € 26,7 mil, per un totale di € 106,6 mil nell'arco di piano.

Tali risultati prospettici, indubbiamente positivi, vanno tuttavia interpretati con la dovuta prudenza attesa sia la durata quinquennale del piano concordatario ma soprattutto le enormi variabili ad essa connesse, tra le quali il contenimento dei costi di gestione e il livello dei ricavi attesi, non potendosi apprezzare obiettivamente, attesa la chiusura del Casinò, se dette disponibilità liquide possano o meno accrescersi per effetto della continuità aziendale, tenuto conto della chiusura attuale della casa da gioco. È comunque auspicabile un'immediata ripartenza dell'attività in vista dell'eliminazione delle restrizioni imposte dall'attuale normativa emergenziale, tenuto conto delle disposizioni del D.L. n. 65/2021 del 19 maggio 2021 che consente dal 1° luglio 2021 la ripresa in zona gialla delle sale giochi e Casinò, comunque prevista dal piano entro il 31.12.2021. L'immediata riapertura consentirebbe ai pre Commissari Giudiziali di verificare le previsioni statistiche elaborate dal Casinò in ordine ai ricavi attesi e rendere informati i creditori per il voto.

Per quanto riguarda, infine, l'esame comparativo di eventuali alternative al piano concordatario, tale comparazione deve effettuarsi non con riguardo ad ogni ipotetica alternativa astrattamente rappresentabile, bensì con le alternative costituite dal fallimento o da altre offerte concorrenti eventualmente presentate ai sensi dell'art. 163-bis L.F.

Esclusa la presenza di offerte concorrenti, si osserva che il fallimento della casa da gioco, in considerazione della consistenza e della natura dell'attivo della Società (costituito dalla disponibilità di cassa, da beni materiali di relativo valore e da poste immateriali non alienabili, quali il marchio ed il diritto di usufrutto del complesso aziendale riferito alla casa da gioco), costituirebbe un'alternativa potenzialmente meno utile per l'interesse del ceto creditorio, se non altro perché la conseguente liquidazione giudiziale comporterebbe inevitabilmente la cessione delle singole attività aziendali e non dell'azienda nel suo complesso, con conseguenti minori ricavi derivanti dalla liquidazione delle singole attività e soddisfacimento dei creditori chirografari pari a zero. In particolare, nella relazione ex art. 160 co. 2 L.F. si rileva come in caso di liquidazione fallimentare l'attivo a disposizione dei creditori ammonterebbe ad Euro 9.790.717 rispetto all'enorme passivo concordatario.

Inoltre, in caso di fallimento il valore del diritto di usufrutto sull'immobile destinato a casa da gioco sarebbe praticamente pari a zero, attesi i vincoli di utilizzo (a casa da gioco

e solo per società interamente partecipata dal Comune di Campione) e i divieti di alienazione o concessione di diritti di godimento o garanzia a terzi (per l'appartenenza dell'immobile della casa da gioco al patrimonio indisponibile dell'amministrazione comunale ex art. 826, 3° comma, c.c.).

Infine, la riapertura del Casinò di Campione, che storicamente rappresenta la principale attività economica del territorio campioneso, consentirebbe verosimilmente la rivitalizzazione del tessuto economico e sociale locale dell'exclave Campione d'Italia che dal periodo in cui è cessata l'attività della casa da gioco si trova in grave sofferenza.

In considerazione di quanto precede, dunque, il Tribunale ritiene che il piano concordatario proposto dal Casinò sia ammissibile.

Alla luce di tali elementi, i Commissari Giudiziali dovranno rivisitare il piano finanziario verificando in particolare le esposizioni debitorie, non ultime quelle esposte in prededuzione. Nel verificare la documentazione prodotta - avranno modo di ribadire o meno l'effettiva possibilità nei tempi di esecuzione del concordato come prospettati:

- di realizzare l'attivo nel quantum e con le modalità espresse verificando il cash flow effettivo;
- di acquisire quanto prima un più chiaro ed esaustivo quadro prospettico sulla reale condizione del patrimonio dell'impresa.

I Commissari Giudiziali avranno modo - proprio vagliando ogni dato contabile in ottica prognostica secondo un calcolo di ponderata probabilità - di confermare o meno le motivazioni che sorreggono il giudizio di fattibilità del piano che deve essere coerente con la proposta, serio e concretamente realizzabile sulla base delle risorse presenti nel patrimonio aziendale.

La fattibilità del piano non può prescindere dal fattore "tempo" che ne costituisce un presupposto logico-giuridico essenziale: in una parola, proprio nell'ottica di garantire al creditore la possibilità di prestare un consenso informato, è necessario che la proposta concordataria al ceto chirografario (e allo stesso Tribunale) possa effettivamente esporre i tempi di esecuzione non già come possibili ma, se non certi, comunque altamente probabili: giudizio che formuleranno i Commissari Giudiziali in sede di relazione ex art.172 L.F..

La cennata sentenza della Suprema Corte ineccepibilmente - nel definire l'ambito dei poteri del giudice nei tre diversi momenti di ammissibilità, revoca ed omologazione del concordato - afferma un'identità di posizione da parte del giudice e pertanto l'utilizzabilità di un medesimo parametro valutativo nelle differenti fasi, in quanto "la specifica determinazione dei poteri del giudice va effettuata in considerazione del ruolo a lui attribuito in funzione dell'effettivo perseguimento della causa del procedimento, ruolo che rimane identico nei diversi momenti ora considerati".

Nell'analisi del rapporto tra controllo giurisdizionale in fase di ammissibilità, nel corso della procedura ed in sede di omologa, non si rinviene alcun effetto preclusivo, e quindi alcun limite al riesame di questioni già decise nella fase introduttiva, che possono essere

liberamente riesaminate dal Tribunale (cfr. Corte Cost. 12.3.2010 n. 98): di qui sempre la prerogativa, non compromessa dall'emanando decreto di ammissione, nel corso della procedura ed in sede di omologa, di riesaminare tutte le questioni già affrontate in sede di ammissibilità.

A tali fini nel dispositivo che segue, sono indicate talune prescrizioni tendenti ad assicurare: (a) l'assolvimento dei doveri informativi periodici gravanti sulla società debitrice, (b) la regolarità contabile aziendale, (c) il pagamento degli organi della procedura e dei creditori, sempre nell'ottica della migliore tutela del ceto creditorio durante l'esecuzione del concordato.

Rilevato che può disporsi in questa sede il versamento della somma dovuta per spese di procedura ad appannaggio dei Commissari Giudiziali e precisamente della somma di € 322.400,00 pari al 20% circa delle spese appostate e dovute ai Commissari Giudiziali, per come inserite nel piano proposto, mediante accredito su conto corrente bancario intestato alla procedura presso l'Istituto di credito che i Commissari Giudiziali avranno cura di designare a loro scelta previa comunicazione al giudice delegato entro 15 gg dalla comunicazione del presente decreto;

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta da CASINÒ DI CAMPIONE S.P.A., con sede legale in Campione D'Italia (CO), Piazzale Milano, 2;
- nomina giudice delegato il dr. Marco MANCINI;
- ordina la convocazione dei creditori avanti al G.D. dr. Marco MANCINI al quarto piano del Palazzo di Giustizia (stanza 415) per l'udienza del 22.11.2021 h 10.00;
- fissa il termine di giorni 10 (dieci) per la comunicazione di questo provvedimento ai creditori stessi;
- conferma quali Commissari Giudiziali il prof Alessandro DANOVI e l'avv Gianluca MINNITI;
- dispone che nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto la società ricorrente provveda a depositare la somma di € 322.400,00 per acconto su spese di procedura, mediante versamento su conto corrente bancario intestato alla procedura presso l'Istituto di credito che i Commissari avranno cura di designare a loro scelta previa comunicazione al giudice delegato entro 15 gg. dalla comunicazione del presente decreto;
- ordina alla società ricorrente di consegnare, ove non già adempiuto, ai commissari giudiziali copia digitale delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- ordina alla società ricorrente di presentare ai Commissari Giudiziali la rendicontazione trimestrale dell'attività espletata, dei ricavi conseguiti e di tutti i pagamenti effettuati nel periodo di riferimento e delle disponibilità liquide, con

allegazione degli estratti conto in maniera tale da consentire ai Commissari Giudiziali un adeguato controllo circa la sussistenza delle liquidità previste per il soddisfacimento del fabbisogno concordatario; la prima rendicontazione scadrà il 30.9.2021;


ordina che il presente decreto sia pubblicato e notificato secondo quanto disposto dall'art. 166 L.F.

Si comunichi.

Como, 7 giugno 2021


IL GIUDICE ESTENSORE

Dr Marco MANCINI



IL PRESIDENTE

Dr Ambrogio CERON



Il Cancelliere  
del Tribunale di Como.

15 GIU 2021

IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Antonietta Liberatore